



Comune di Limena

Provincia di Padova

Via Roma 44 - 35010 - Limena - c.f. 00327150280
☎ 0498844338 - fax 0498840426
www.comune.limena.pd.it posta elettronica certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net



Limena, 25-01-2021

Prot.1184/2021

ORDINANZA DEL SINDACO DEL COMUNE DI LIMENA Numero 2/2021 - numero 2 /2021 del Registro Generale

EMERGENZA COVID-19: REVOCA ORDINANZA 1/2021 RIAPERTURA DEI PARCHI ED AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI

IL SINDACO

RICHIAMATE tutte le disposizioni e le misure urgenti diramate con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ad oggi efficaci e Decreti Legge, finalizzate ad azioni di carattere preventivo di contenimento per la diffusione del virus da Covid-19;

VISTO il Decreto Legge 18/12/2020 n.172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus da Covid-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Repubblica n.313 del 18/12/2020;

VISTO il perdurare dello stato di emergenza sanitaria a causa della diffusione nel territorio del virus Covid-19 che sta interessando la Regione del Veneto e nello specifico il Comune di Limena;

DATO ATTO che ogni Amministrazione, sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di utenti, fino ad arrivare alla sospensione di servizi e attività che valuta non differibili;

VISTO che con Ordinanza del Sindaco del Comune di Limena 1/2021 RG è stata disposta la chiusura dei parchi e delle aree verdi pubbliche comunali dal 7 Gennaio fino a cessata emergenza disposta con apposito provvedimento;

RILEVATO che la situazione sanitaria nel territorio Regionale e comunale nell'ultimo periodo è notevolmente migliorata, per cui si ritiene opportuno disporre la riapertura delle aree verdi e dei parchi comunali, a condizione che vengano comunque rispettate le regole imposte dall'attuale normativa vigente in materia di frequentazione di spazi all'aperto per la limitazione delle possibili situazioni di contagio, ossia che tutte le persone che accedono alle aree siano dotate di mascherina, se di età superiore ai 6 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno 1 metro lineare tra ogni persona presente nell'area);

VISTO l'articolo 50 comma 4 del Testo Unico sull'ordinamento degli enti Locali adottato con D.Lgs 18/08/2000 n.267 (TUEL);

PER tutte le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente richiamate:

ORDINA

- 1) La REVOCA dell'ORDINANZA DEL SINDACO n.1/2021 con la RIAPERTURA AL PUBBLICO DEI PARCHI E DELLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI;
- 2) Che L'ACCESSO ai parchi ed aree verdi pubblici comunali avvenga da parte di tutti nel rispetto delle regole imposte dall'attuale normativa vigente in materia di frequentazione di



spazi all'aperto per la limitazione delle possibili situazioni di contagio, ossia che tutte le persone che accedono alle aree e parchi siano dotate di mascherina, se di età superiore ai 6 anni, e che non si determinino assembramenti tali da pregiudicare il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico (almeno 1 metro lineare tra ogni persona presente nell'area);

- 3) Lo smantellamento della segnaletica di chiusura degli accessi allo scopo installata;
- 4) Che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento, salvo il fatto che non costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale;

DISPONE

- ✓ L'immediata esecutiva della presente Ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nonché la più ampia diffusione mediante inserimento dell'atto nel sito internet istituzionale dell'ente, eventuali comunicati stampa e ogni altro mezzo a disposizione per la massima conoscenza alla popolazione;

AVVERTE

- ✓ Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Dpr 06/12/1971 n.1034, entro 120 giorni. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

IL SINDACO
STEFANO TONAZZO

